



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] 31 luglio 2024

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da:

- [REDACTED] - Presidente
- [REDACTED] - Componente
- [REDACTED] - Componente
- [REDACTED] - Componente

- [REDACTED] - Componente

Relatore: Prof. [REDACTED]

nella seduta del 10 giugno 2024, in relazione al ricorso n. 10822, presentato dal [REDACTED] (di seguito, “il Ricorrente”) e dalla [REDACTED] (di seguito, “la Cointestataria”), nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, “l’Intermediario”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell’Arbitro concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione dell’inadeguatezza/inappropriatezza delle operazioni d’investimento.

2. Dopo aver presentato reclamo all'Intermediario in data 30 agosto 2023, riscontrato da quest'ultimo in data 27 ottobre 2023 in modo ritenuto insoddisfacente, il Ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando che l'Intermediario qui convenuto avrebbe effettuato, in data 10 febbraio 2016 a valere sul suo conto corrente un'operazione di acquisto di titoli obbligazionari subordinati di diretta emissione e che, per effetto di tale operazione, egli ha subito una perdita per complessivi € 14.349,79. In merito egli nel dettaglio lamenta:

- il mancato adempimento degli obblighi informativi in merito alle caratteristiche, alla provenienza e al rischio insito negli investimenti oggetto del ricorso; in merito alla natura subordinata, alla complessità, alle diverse fonti di rischio e alla *“natura non perfettamente liquida delle Obbligazioni”*; nonché in merito al rischio emittente e alle varie criticità, di natura finanziaria, patrimoniale e persino organizzativa dello stesso;

- l'inadempimento degli obblighi informativi *on going* sull'andamento delle obbligazioni nel tempo e sul loro rischio via via crescente, violando l'art. 34, comma 6, del Regolamento Consob 16190/07;

- il mancato ricorso da parte dell'Intermediario alla *“maggiore diligenza e correttezza esigibile”*, durante la prestazione del servizio di consulenza svolto a suo favore; servizio che si desume esser stato prestato alla luce del contenuto del documento denominato *“Condizioni giuridiche – Sezione del contratto relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO”* il quale prevedeva espressamente che *“la banca presta il Servizio di Consulenza in materia di investimenti, ai sensi e secondo le previsioni dell'art.1 comma 5 septies del TUF e delle relative norme di attuazione di cui agli articoli 28 e 31 del Regolamento Intermediari e successive modifiche (...) nonché ai suoi obiettivi di investimento ed alla sua situazione finanziaria come meglio specificate all'articolo 2”*;

- la mancanza di profilatura Mifid della Cointestataria del rapporto. Inoltre, *“come da prassi di mercato, la durata di validità dei questionari MiFID è identificata in tre anni di tempo, di conseguenza i questionari datati 04/03/11 e*

27/04/11 risultano estremamente superati rispetto alla data della prima operazione avvenuta il 10/02/16”;

- la mancata valutazione di adeguatezza dell’operazione di investimento; difatti, “la Banca avrebbe dovuto provvedere a riprofilare i Clienti nel rispetto dei c.d. “obblighi di informazioni passiva” concludendo per l’inadeguatezza dell’operazione contestata rispetto al profilo di rischio di parte Ricorrente”;

- l’omessa adozione delle precauzioni organizzative dovute in materia di conflitto di interessi, non avendo l’Intermediario fornito informativa né della natura, né dell’estensione del conflitto di interessi, né della politica di gestione adottata in tale delicata materia.

Parte Ricorrente chiede conclusivamente a questo Collegio: “(i) In via principale: accertare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della Banca per i danni arrecati a [parte Ricorrente], nonché la violazione della normativa di settore e, per l’effetto, ordinare alla Convenuta il risarcimento, in favore di parte Attrice, entro 30 giorni, dei danni subiti a causa dell’operatività oggetto del presente Ricorso, pari ad Euro 14.349,79, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. (ii) In via principale e alternativa: accertare, per le ragioni illustrate, la nullità delle operazioni per i danni arrecati a [parte Ricorrente], nonché la violazione della normativa di settore e, per l’effetto, ordinare alla Convenuta il risarcimento, in favore di parte Attrice, entro 30 giorni, dei danni subiti a causa dell’operatività oggetto del presente Ricorso, pari ad Euro 14.349,79, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. [...]”. In ogni caso, chiede al Collegio di “emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria ritenuta dal Collegio opportuna”.

3. L’Intermediario, preliminarmente, eccepisce che l’odierna parte Ricorrente è titolare di un rapporto di deposito titoli, con operatività a firma disgiunta da parte dei due clienti. Con riferimento al merito, l’Intermediario:

- in relazione alle doglianze circa la carente informativa, conferma che ogni informazione necessaria fu al tempo resa, come peraltro dichiarato dall’odierna parte Ricorrente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto, corredato da una scheda prodotto, firmata dall’odierno Ricorrente, recante l’indicazione della

subordinazione delle obbligazioni, oltre all'informazione *“che il titolo era soggetto a bail-in, con la chiara indicazione delle conseguenze dell'eventuale ricorso a tale misura”*;

- al fine di delineare il profilo di rischio di parte Ricorrente, precisa che *“l'investimento di cui si discute non era il primo effettuato dai ricorrenti in obbligazioni subordinate, poiché parte Ricorrente, già nel 2013, aveva investito in obbligazioni subordinate della Banca, poi trasferite presso altro Intermediario. La Banca riporta come questa circostanza lasci intendere che i ricorrenti siano anche dei risparmiatori multibancarizzati che, pertanto, non possono essere considerati degli sprovveduti”*;

- circa la doglianza in ordine alla valutazione di adeguatezza, eccepisce che *“è facilmente verificabile che l'operazione di cui si discute nel presente ricorso è stata valutata “adeguata al profilo dichiarato dall'Investitore” e, considerata anche la circostanza che non si trattava del primo investimento in obbligazioni subordinate, [...] anche rispetto all'esperienza pregressa dei ricorrenti”*. L'Intermediario aggiunge che la valutazione è stata correttamente effettuata avendo riguardo al profilo MIFID dichiarato dal Ricorrente, quale soggetto ordinante, in virtù dell'art. 2 comma 4 delle *“Condizioni giuridiche – Sezione del contratto (All. 1) relativo alla prestazione di SERVIZI DI INVESTIMENTO”*. Per lo stesso motivo, la valutazione è stata effettuata sul profilo MIFID di quest'ultimo, rilasciato in data 27 aprile 2011 e valido temporalmente, in quanto al tempo i questionari dei clienti avevano una validità di 5 anni;

- in tema di conflitto di interessi, evidenzia come parte Ricorrente, sull'ordine di acquisto, abbia sottoscritto la dichiarazione che *“Nonostante l'avvertimento sulla sussistenza del Conflitto d'interesse per i motivi che precedono, dichiaro/dichiariamo di intendere comunque dare corso all'operazione richiesta”*;

- precisa, poi, che le azioni ottenute dalla conversione coattiva delle obbligazioni di che trattasi sono tuttora in possesso di parte Ricorrente; circostanza che, secondo l'Intermediario, mal si addice al profilo di un risparmiatore non evoluto ed ignaro di detenere titoli di natura subordinata, che

“sulla base di tali informazioni, avrebbe dovuto immediatamente disfarsene o almeno approfittare della riammissione alla quotazione delle azioni allorquando cioè la odierna parte Ricorrente ben avrebbe potuto porre in essere comportamenti attivi, ex art. 1227 c.c., funzionali a mitigare l’entità del danno occorso”. Eccepisce, quindi, sulla base del fatto che parte Ricorrente ha continuato a detenere le azioni anche dopo il 25 ottobre 2017, l’interruzione del nesso di causalità;

- eccepisce, ancora, l’erroneità dei criteri di calcolo utilizzati da parte Ricorrente per determinare il valore della richiesta di risarcimento.

Conclusivamente, l’Intermediario chiede di dichiarare, in prima istanza, il ricorso inammissibile/irricevibile e in ogni caso, in subordine, respingere integralmente lo stesso perché infondato in fatto e in diritto.

4. Parte Ricorrente si è avvalsa, della facoltà di presentare deduzioni integrative, ribadendo sostanzialmente le argomentazioni già svolte e contestando integralmente quanto dedotto in prima fase dall’Intermediario resistente.

5. Anche quest’ultimo si è avvalso della facoltà, a sua volta, di controreplicare, pur ribadendo a ben vedere gran parte delle argomentazioni già svolte nelle prime deduzioni.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, la domanda di parte attorea va accolta. Ciò nei termini e per le considerazioni che seguono.

2. Quanto alla contestazione relativa all’informativa resa al momento della conclusione dell’investimento, si rileva che la scheda prodotto, pur riportando (anagrafica del titolo) il suffisso *SUB*, non fornisce tuttavia idonei ragguagli informativi circa gli effetti che ciò avrebbe potuto comportare, con l’effetto che non può dirsi che l’Intermediario abbia messo a disposizione dell’investitore una scheda prodotto su cui poter fondare scelte consapevolmente ed esaustivamente informate. Ciò risulta tanto più vero ove si consideri il profilo tutt’altro che particolarmente evoluto del cliente, che risulta essere stato inopinatamente sottoposto, altresì, a distanza di un solo mese (marzo/aprile 2011), a due

profilature Mifid, dai contenuti tutt'altro che coerenti tra loro e, in ogni, caso, attestativi di una propensione al rischio che non può dirsi in linea con le specificità del titolo qui in esame.

Ma soprattutto critico e foriero di responsabilità si presenta l'operato dell'Intermediario avuto riguardo alla circostanza che egli risulta aver prestato nel caso di specie servizio di consulenza. Ebbene, non è dato evincere, in base alle evidenze documentali versate in atti, il percorso motivazionale che ha condotto all'espressione di una valutazione di segno positivo, né consta che ciò sia avvenuto prendendo in considerazione anche potenziali investimenti alternativi; il che – va aggiunto - sarebbe stato tanto più opportuno nel caso di specie, ove solo si consideri che si trattava di titoli di diretta emissione da parte del prestatore del servizio.

Quanto testé rilevato radica la responsabilità dell'Intermediario resistente sotto il profilo risarcitorio nei termini che seguono.

5. In linea con quanto già deciso da questo Collegio in sede di esame di analoghe fattispecie, il danno occorso va determinato nella somma di 3.361,31 euro, quale differenza tra il controvalore investito nelle Obbligazioni (14.412,55 euro), quanto percepito per effetto della vendita di n. 0,12 azioni (3,65), le cedole *medio tempore* percepite (527,99 euro) e il valore delle n. 2.312 azioni post conversione coattiva alla data di riammissione a quotazione nell'ottobre 2017 (10.519,60 euro), allorquando l'odierno Ricorrente ben avrebbe potuto porre in essere, ex art. 1227 c.c., comportamenti attivi funzionali a mitigare l'entità del danno che stava subendo.

PQM

Il Collegio accoglie il ricorso per quanto e nei termini sopra specificati, dichiarando l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere a Parte Ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma complessiva rivalutata di € 4.030,21, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente